

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 18/12/2009 n. 164/2009
d.lgs 163/06 Articoli 135 - Codici 135.1

Il potere dell'appaltatore di sciogliersi dal contratto di appalto, facendo valere il grave inadempimento del committente, non risulta condizionato nell'ordinamento positivo da adempimenti formali riconducibili al genus della riserva che riflette solo e sempre i maggiori costi che il committente potrebbe sopportare a seguito dell'esecuzione dell'opera e non mai la sorte del contratto, la nullità o la risoluzione del medesimo. In altri termini il principio della generalità della riserva è stato sempre circoscritto dalla giurisprudenza sia ordinaria che arbitrale ai soli fatti che comportano maggiori oneri e che come tali richiedono di essere conosciuti dalla stazione appaltante, sicché non può assolutamente parlarsi di onere della riserva rispetto a pretese dell'appaltatore che non si riflettono sul corrispettivo globale che la PA dovrà versare per la realizzazione dell'opera, ma attengono alla vicenda dell'esistenza del contratto e non alla quantificazione della prestazione spettante all'appaltatore.